

INFORMAZIONI GENERALI PER I DEPOSITANTI

(ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)

La Banca aderisce al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** (di seguito "FITD") le cui regole di funzionamento sono consultabili sul sito www.fitd.it.

In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, il suddetto Fondo provvede al rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalla Banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio, libretti, conti correnti, ecc.), nonché relativi all'emissione di assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Il rimborso è limitato ad **euro 100.000,00 (euro centomila) per ciascun depositante**.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di Euro 100.000. Tuttavia, i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di Euro 100.000.

Ai fini del calcolo del limite di protezione di 100.000,00 euro:

- i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;
- si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della Banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili;
- se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto (conti cointestati), a ciascun depositante si applica il limite di legge per intero.

Sono, invece, **esclusi** dal rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);

- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di euro 100.000,00 per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per maggiori informazioni, consultare il sito internet del **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** (di seguito "FITD"): www.fitd.it.